

NORME PREVIGENTI	NORME MODIFICATE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 - Esenzioni</b></p> <p>1. Sono esenti dal pagamento del canone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia o comunque per tutte le occupazioni che non comportino attività di vendita o commerciali di durata non superiore a una giornata;</li> <li>b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte le occupazioni, escluse quelle di interesse economico, il cui relativo canone non supera l'importo di € 3,00;</li> <li>c) le manifestazioni individuate di anno in anno dalla Giunta Comunale;</li> <li>d) le occupazioni temporanee della durata massima di 72 ore, ovvero 3 giornate, anche non consecutive purché nell'arco di 15 giorni, effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, religiose, filantropico, culturale, sportive e del tempo libero, e da ogni altra associazione non avente scopo di lucro e che non comporti attività commerciale;</li> <li>e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lett. c. T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</li> <li>f) le occupazioni permanenti con tombinamenti situate nelle zone - categorie 1/Centro e 2/Centro Abitato del Capoluogo, nonché quelle che insistano lungo strade extraurbane ma risultino ora indispensabili ai fini della sicurezza pubblica o privata (situazioni da accertarsi a cura dell'UTC);</li> <li>g) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta, nonché le targhe (la cui installazione è disciplinata dal Regolamento arredo urbano e pubblicità);</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 – Esenzioni</b></p> <p>1. Sono esenti dal pagamento del canone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia o comunque per tutte le occupazioni che non comportino attività di vendita o commerciali di durata non superiore a una giornata;</li> <li>b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte le occupazioni, escluse quelle di interesse economico, il cui relativo canone non supera l'importo di € 3,00;</li> <li>c) le manifestazioni individuate di anno in anno dalla Giunta Comunale;</li> <li>d) le occupazioni temporanee della durata massima di 72 ore, ovvero 3 giornate, anche non consecutive purché nell'arco di 15 giorni, effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, religiose, filantropico, culturale, sportive e del tempo libero, e da ogni altra associazione non avente scopo di lucro e che non comporti attività commerciale;</li> <li>e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lett. c. T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</li> <li>f) le occupazioni permanenti con tombinamenti situate nelle zone - categorie 1/Centro e 2/Centro Abitato del Capoluogo, nonché quelle che insistano lungo strade extraurbane ma risultino ora indispensabili ai fini della sicurezza pubblica o privata (situazioni da accertarsi a cura dell'UTC);</li> <li>g) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta, nonché le targhe (la cui installazione è disciplinata dal Regolamento arredo urbano e pubblicità);</li> </ul>

- h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture, autobus ecc. destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture del servizio pubblico di noleggio con conducente durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni effettuate con elementi di arredo urbano (fioriere, aiuole, panchine , ecc.) autorizzate nell'ambito di apposito piano e disciplinate da convenzione con il Comune, nonché addobbi natalizi e similari. La Giunta Comunale con circostanziato provvedimento potrà individuare altre ulteriori situazioni esentabili.
- l) passi carrabili aperti su strade non comprese nell'elenco di quelle "comunali" e quelli aperti su strade private non gravate di servitù di uso pubblico, nonché quelli abitualmente utilizzati dai portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno;
- m) occupazioni di aree cimiteriali (disciplinate da apposita concessione);
- n) le occupazioni da parte di veicoli e vetture di qualsiasi tipo parcheggiate nel rispetto della regolarità stradale;
- o) le occupazioni temporanee con le tende, ombrelloni e simili utilizzate dai commercianti su aree pubbliche e da pubblici esercizi (per la parte eventualmente non ricompresa nell'area autorizzata);
- p) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune.

Resta fermo l'obbligo della domanda e della Concessione di cui all'art. 5, per le circostanze di cui ai punti a, b, c, d, e.

Per gli altri casi di esenzione non è previsto alcun adempimento, se non previsto da altra normativa.

- h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture, autobus ecc. destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture del servizio pubblico di noleggio con conducente durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni effettuate con elementi di arredo urbano (fioriere, aiuole, panchine , ecc.) autorizzate nell'ambito di apposito piano e disciplinate da convenzione con il Comune, nonché addobbi natalizi e similari. La Giunta Comunale con circostanziato provvedimento potrà individuare altre ulteriori situazioni esentabili.
- l) passi carrabili aperti su strade non comprese nell'elenco di quelle "comunali" e quelli aperti su strade private non gravate di servitù di uso pubblico, nonché quelli abitualmente utilizzati dai portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno;
- m) occupazioni di aree cimiteriali (disciplinate da apposita concessione);
- n) le occupazioni da parte di veicoli e vetture di qualsiasi tipo parcheggiate nel rispetto della regolarità stradale;
- o) le occupazioni temporanee con le tende, ombrelloni e simili utilizzate dai commercianti su aree pubbliche e da pubblici esercizi (per la parte eventualmente non ricompresa nell'area autorizzata);
- p) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune.
- q) **le superfici pubbliche, sempreché disponibili, per ricavare un'area dedicata al conferimento dei rifiuti di tipo civile assimilabili agli urbani su appositi cassonetti/contenitori prodotti da realtà condominiali che risultano avere più di 50 unità condominiali previo accertamento, da parte dell'ente in contraddittorio con il gestore della raccolta rifiuti e del condominio dell'assenza ed impossibilità di aree condominiali esterne o interne al fabbricato idonee a tale scopo. Tutte le spese, anche tecniche, per la realizzazione dell'area, che dovrà essere opportunamente recintata, comprese eventuali opere di mitigazione da documentare con apposito progetto, nonché la manutenzione delle medesime**

	<p><b>opere, dovranno essere interamente a carico del condominio. Il progetto di fattibilità e quello esecutivo dovranno essere approvati dai competenti organi del Comune di Villanova di Camposampiero.</b></p> <p>Resta fermo l'obbligo della domanda e della Concessione di cui all'art. 5, per le circostanze di cui ai punti a, b, c, d, e. Per gli altri casi di esenzione non è previsto alcun adempimento, se non previsto da altra normativa.</p>
<p><b>Art. 23 - Entrata in vigore del presente regolamento</b></p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il <del>1° gennaio 2009</del>.</p>	<p><b>Art. 23 - Entrata in vigore del presente regolamento</b></p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione.</p>